



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 settembre 2010 (16.09)
(OR. en)**

13615/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0241 (NLE)**

**ASIE 53
PVD 32
RELEX 760
COMER 155**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	6 settembre 2010
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della [Commissione](#) inviata con lettera del [Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea](#), al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010) 460 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.9.2010
COM(2010) 460 definitivo

2010/0241 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra

RELAZIONE

Nel novembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare singoli accordi quadro di partenariato e cooperazione (APC) con la Thailandia, l'Indonesia, Singapore, le Filippine, la Malaysia e il Brunei. I negoziati con le Filippine sono iniziati nel febbraio 2009 e si sono conclusi nel giugno 2010. Le Parti hanno siglato l'APC il 25 giugno 2010 dopo l'approvazione da parte del Coreper.

L'APC con le Filippine è il secondo accordo di questo tipo con un paese dell'Asia centrale dopo l'APC con l'Indonesia, che è stato firmato nel novembre 2009. Si tratta inoltre del primo accordo bilaterale mai concluso con le Filippine, che sostituisce il quadro giuridico attuale costituito dall'accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea e i paesi membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico. L'APC contiene impegni giuridicamente vincolanti e di fondamentale importanza per la politica estera dell'UE, tra cui disposizioni sui diritti umani, sulla non proliferazione, sulla lotta al terrorismo, sulla Corte penale internazionale, sulla migrazione e sulla fiscalità. Esso contempla inoltre settori di attualità come il processo di pace e la gestione del rischio di catastrofi.

L'APC amplia notevolmente la portata dell'impegno reciproco a livello economico e commerciale, nonché in materia di giustizia e affari interni, offre possibilità di cooperazione in ambiti come l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia o i trasporti marittimi e aerei e affronta temi quali il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, le droghe illecite, la criminalità organizzata e la corruzione. L'accordo ha un'importante componente di sviluppo che comprende, per la prima volta, disposizioni rigorose per la tutela degli interessi finanziari dell'UE. L'APC comprende anche un'importante sezione sulla cooperazione commerciale, che dovrebbe agevolare i negoziati sull'accordo di libero scambio (ALS) in linea con la politica UE volta alla conclusione di tali accordi con i paesi dell'ASEAN.

Dal punto di vista politico, l'APC con le Filippine costituisce un notevole progresso verso il rafforzamento del ruolo dell'UE nel sud-est asiatico, sulla base di valori universali condivisi come la democrazia e i diritti umani. L'accordo spiana la via a una più intensa cooperazione politica, regionale e mondiale tra due partner con un approccio simile. L'applicazione dell'APC comporterà vantaggi concreti per entrambe le Parti, creando i presupposti per la promozione dei più vasti interessi politici ed economici dell'UE, di particolare importanza in una regione rivolta da sempre verso la Cina e gli Stati Uniti.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del [...]

relativa alla firma dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione¹,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 novembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo quadro di partenariato e cooperazione, di seguito "l'accordo", con la Repubblica delle Filippine.
- (2) È opportuno che l'accordo sia firmato, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, è approvata a nome dell'Unione, fatta salva la decisione del Consiglio relativa alla conclusione di detto accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

L'Alto Rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza/Vicepresidente della Commissione è autorizzato a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il presidente
[...]

ALLEGATO

ACCORDO QUADRO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE, DALL'ALTRA

L'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata “l'Unione”,

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in appresso denominati
“gli Stati membri”,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE,

in appresso denominata "le Filippine",

dall'altra,

in appresso denominati congiuntamente “le Parti”,

CONSIDERANDO i vincoli tradizionali di amicizia tra le Parti e gli stretti legami storici, politici ed economici che le uniscono;

CONSIDERANDO che le Parti attribuiscono particolare importanza alla natura globale delle loro relazioni reciproche;

CONSIDERANDO che per le Parti il presente accordo è un elemento di relazioni più ampie tra di esse, costituite, tra l'altro, da accordi di cui entrambe sono firmatarie;

RIBADENDO l'importanza attribuita dalle Parti al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani sanciti, fra l'altro, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e dagli altri pertinenti strumenti internazionali sui diritti umani di cui sono firmatarie;

RIBADENDO l'importanza da esse attribuita ai principi dello Stato di diritto e del buon governo e il comune desiderio di promuovere il progresso economico e sociale a beneficio delle rispettive popolazioni;

RIBADENDO il loro desiderio di intensificare la cooperazione in materia di stabilità, giustizia e sicurezza a livello internazionale onde promuovere uno sviluppo socioeconomico sostenibile, l'eliminazione della povertà e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio;

CONSIDERANDO che le Parti definiscono il terrorismo come una minaccia per la sicurezza mondiale e intendono intensificare il dialogo e la cooperazione per la lotta al terrorismo, tenendo debitamente conto della strategia globale antiterrorismo 2006 delle Nazioni Unite, e in particolare delle risoluzioni 1373, 1267, 1822 e 1904 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

ESPRIMENDO il loro deciso impegno a prevenire e combattere tutte le forme di terrorismo e a creare strumenti internazionali efficaci per eliminarlo definitivamente;

CONSIDERANDO che le Parti ribadiscono che le misure concrete di lotta al terrorismo e la tutela dei diritti umani devono essere complementari e rafforzarsi a vicenda;

RICONOSCENDO la necessità di intensificare e ampliare la cooperazione nella lotta contro l'abuso e il traffico di droghe illecite in considerazione delle gravi minacce che rappresentano per la pace, la sicurezza, la stabilità e lo sviluppo economico a livello internazionale;

RICONOSCENDO che i crimini più gravi di rilevanza internazionale connessi al diritto umanitario internazionale, il genocidio e gli altri crimini contro l'umanità non devono rimanere impuniti e devono essere perseguiti onde garantire la pace e la giustizia a livello internazionale;

CONSIDERANDO che le Parti concordano che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori costituisce una grave minaccia per la sicurezza internazionale e intendono intensificare il dialogo e la cooperazione in questo campo. L'adozione per consenso della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sottolinea l'impegno dell'intera comunità internazionale nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa;

RICONOSCENDO che il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, incluse le munizioni, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti nei depositi e la diffusione incontrollata continuano a rappresentare una seria minaccia per la pace, la

sicurezza e lo sviluppo internazionale,

RICONOSCENDO l'importanza dell'accordo di cooperazione del 7 marzo 1980 tra la Comunità economica europea e i paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) e dei successivi protocolli di adesione,

RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le relazioni tra le Parti al fine di intensificare la cooperazione e la comune volontà di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse su basi di parità, non discriminazione, rispetto dell'ambiente naturale e mutui vantaggi;

RICONOSCENDO l'importanza del dialogo e della cooperazione tra l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) e l'Unione europea;

ESPRIMENDO il loro pieno impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, compresa la tutela ambientale e una cooperazione concreta per combattere il cambiamento climatico;

SOTTOLINEANDO l'importanza di una maggiore cooperazione nel campo della giustizia e della sicurezza;

RICONOSCENDO il proprio impegno a condurre un dialogo e una cooperazione globali a favore della migrazione e dello sviluppo, così come a promuovere e ad applicare in modo efficace le norme sociali e del lavoro riconosciute internazionalmente;

OSSERVANDO che le disposizioni dell'accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto Parti contraenti distinte o, in alternativa, in quanto Stati membri dell'Unione europea, conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;

RICONOSCENDO l'importanza attribuita dalle Parti ai principi e alle regole che disciplinano il commercio internazionale, in particolare quelli contenuti nell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e la necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio;

CONFERMANDO il loro desiderio di intensificare, compatibilmente con le attività avviate in un contesto regionale, la cooperazione tra le Parti in base a valori comuni e con vantaggi reciproci,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Titolo I

NATURA E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Principi generali

1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani

di cui le Parti sono Parti contraenti, e del principio dello Stato di diritto è alla base delle politiche interne ed estere di entrambe le Parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

2. Le Parti confermano i loro valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.
3. Le Parti ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, collaborare per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio.
4. Le Parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono al principio del buon governo.
5. Le Parti convengono che la cooperazione prevista dal presente accordo si svolgerà in conformità delle loro disposizioni legislative, normative e regolamentari nazionali.

Articolo 2

Finalità della cooperazione

Nell'intento di rafforzare le loro relazioni bilaterali, le Parti si impegnano a mantenere un dialogo globale e ad intensificare la cooperazione in tutti i settori di reciproco interesse, in conformità del presente accordo, puntando in particolare a:

- a) istituire una cooperazione politica, sociale ed economica in tutti i consessi e in tutte le organizzazioni regionali e internazionali pertinenti;
- b) istituire una cooperazione per la lotta al terrorismo e alla criminalità transnazionale;
- c) istituire una cooperazione in materia di diritti umani e un dialogo sulla lotta contro i crimini più gravi di rilevanza internazionale;
- d) istituire una cooperazione per combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa e delle armi leggere e di piccolo calibro nonché per promuovere il processo di pace e la prevenzione dei conflitti;
- e) istituire una cooperazione in tutti i settori del commercio e degli investimenti di reciproco interesse onde agevolare scambi e flussi di investimento, eliminando gli eventuali ostacoli al commercio e agli investimenti in modo coerente con i principi dell'OMC e con le iniziative regionali UE-ASEAN presenti e future;
- f) istituire una cooperazione in materia di giustizia e sicurezza, che comprenda la cooperazione giuridica, le droghe illecite, il riciclaggio del denaro, la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, la protezione dei dati, i rifugiati e gli sfollati interni;
- g) istituire una cooperazione in materia di migrazione e lavoro marittimo;
- h) istituire una cooperazione in tutti gli altri settori di reciproco interesse, in particolare: occupazione e affari sociali; cooperazione allo sviluppo; politica economica; servizi finanziari; buon governo nel settore fiscale; politica industriale e PMI; tecnologie

dell'informazione e della comunicazione (TIC); audiovisivi, media e multimedia; scienza e tecnologia; trasporti; turismo; istruzione, cultura, dialogo interculturale e interconfessionale; energia; ambiente e risorse naturali, compreso il cambiamento climatico; agricoltura, pesca e sviluppo rurale; sviluppo regionale, sanità, statistiche; gestione del rischio di catastrofi e pubblica amministrazione;

- i) incentivare la partecipazione di entrambe le Parti ai programmi di cooperazione subregionali e regionali aperti alla partecipazione dell'altra Parte;
- j) potenziare il ruolo e il profilo delle Filippine e dell'Unione europea;
- k) promuovere la comprensione fra i popoli così come un dialogo e un'interazione efficaci con la società civile organizzata.

Articolo 3

Cooperazione nelle organizzazioni regionali e internazionali

Le Parti continueranno a scambiare opinioni e a collaborare in consessi e organizzazioni regionali e internazionali come le Nazioni Unite e le loro agenzie e organismi pertinenti, quali la conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), il dialogo ASEAN-UE, il forum regionale dell'ASEAN (ARF), il vertice Asia-Europa (ASEM), l'OMC, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

Articolo 4

Cooperazione regionale e bilaterale

Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione nell'ambito del presente accordo, e riservando la debita attenzione alle questioni che rientrano nella cooperazione UE-Filippine, le Parti possono anche collaborare, di comune accordo, mediante attività svolte a livello regionale o combinando i due quadri, tenendo conto dei processi decisionali regionali del gruppo regionale interessato. Nella scelta del quadro appropriato, le Parti cercheranno di ottimizzare l'impatto e di promuovere la partecipazione di tutti gli interessati, sfruttando al meglio le risorse disponibili e garantendo la coerenza delle altre attività.

Titolo II

DIALOGO POLITICO E COOPERAZIONE

Articolo 5

Processo di pace e prevenzione dei conflitti

Le Parti convengono di continuare a collaborare per promuovere la prevenzione dei conflitti e una cultura della pace, anche attraverso programmi di sensibilizzazione e di educazione alla pace.

Articolo 6
Cooperazione nel settore dei diritti umani

1. Le Parti convengono di collaborare per la promozione e l'effettiva tutela di tutti i diritti umani, anche attraverso gli strumenti internazionali sui diritti umani a cui hanno aderito.
2. La cooperazione in questo campo consisterà in attività concordate tra le Parti, come ad esempio:
 - a) il sostegno alla definizione e all'attuazione di piani d'azione nazionali sui diritti umani;
 - b) la sensibilizzazione e l'educazione ai diritti umani;
 - c) il potenziamento delle istituzioni nazionali competenti in materia di diritti umani;
 - d) nella misura del possibile, un contributo alla promozione di istituzioni regionali connesse ai diritti umani;
 - e) l'instaurazione di un dialogo costruttivo sui diritti umani fra le Parti e
 - f) la collaborazione con le istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.

Articolo 7
Crimini gravi di rilevanza internazionale

1. Le Parti riconoscono che i crimini più gravi di rilevanza internazionale connessi al diritto umanitario internazionale, il genocidio e gli altri crimini contro l'umanità non devono rimanere impuniti e devono essere perseguiti mediante misure adottate a livello nazionale o internazionale, a seconda dei casi, anche tramite la Corte penale internazionale, conformemente alla legislazione nazionale delle Parti.
2. Le Parti convengono di mantenere un dialogo costruttivo sull'adesione universale allo Statuto di Roma in conformità delle proprie leggi, compresa la prestazione di assistenza per lo sviluppo di capacità.

Articolo 8
**Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
e dei relativi vettori**

1. Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, ad opera e a favore di soggetti statali e non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali.
2. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché

degli altri obblighi internazionali in materia, ad esempio quelli di cui alla risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Le Parti convengono che la presente disposizione è un elemento fondamentale dell'accordo.

3. Le Parti convengono inoltre di:

- adottare le misure necessarie per la firma e, nel pieno rispetto delle loro procedure di ratifica, adoperarsi per la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, e l'adempimento degli obblighi derivanti dagli altri strumenti internazionali pertinenti, comprese le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
- creare un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

Le Parti riconoscono che l'applicazione dei controlli all'esportazione non deve ostacolare la cooperazione internazionale relativa ai materiali, alle attrezzature e alle tecnologie destinati a scopi pacifici, ma che l'uso per scopi pacifici non deve costituire una proliferazione dissimulata.

4. Le Parti convengono di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi suddetti. Le Parti possono anche cercare di instaurare un dialogo a livello regionale.

Articolo 9

Armi leggere e di piccolo calibro

1. Le Parti riconoscono che il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, incluse le munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti nei depositi e la loro diffusione incontrollata continuano a rappresentare una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionale.
2. Le Parti convengono di osservare e attuare pienamente i rispettivi obblighi di lotta al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, ai sensi degli accordi internazionali vigenti e delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in materia, come il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti.
3. Le Parti convengono di avviare un dialogo politico regolare per scambiare opinioni e informazioni, favorire una comprensione comune delle questioni e dei problemi attinenti al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e migliorare la propria capacità di prevenire, combattere e sradicare tale commercio.

Articolo 10

Cooperazione nella lotta al terrorismo

1. Le Parti ribadiscono l'importanza di prevenire e contrastare il terrorismo in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari e rispettando lo

Stato di diritto, il diritto internazionale, in particolare la Carta delle Nazioni Unite e le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, il diritto dei diritti umani, il diritto dei rifugiati e il diritto umanitario internazionale e le convenzioni internazionali di cui sono firmatarie, la strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite, contenuta nella risoluzione 60/28 dell'Assemblea generale dell'ONU dell'8 settembre 2006, e la dichiarazione congiunta UE-ASEAN del 28 gennaio 2003 sulla cooperazione per la lotta al terrorismo.

2. Al tal fine, le Parti convengono di collaborare:
- a) promuovendo l'attuazione delle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, come le risoluzioni 1373, 1267, 1822 e 1904, nonché delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti;
 - b) promuovendo la collaborazione tra gli Stati membri dell'ONU ai fini di un'attuazione efficace della strategia globale antiterrorismo 2006 delle Nazioni Unite;
 - c) scambiando informazioni e rafforzando la cooperazione e il coordinamento tra le autorità di contrasto avvalendosi degli uffici centrali nazionali di Interpol tramite il sistema globale di comunicazione I-24/7 di Interpol;
 - d) scambiando informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;
 - e) scambiando pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e scambiando esperienze in materia di prevenzione del terrorismo e di deradicalizzazione;
 - f) collaborando per rafforzare il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo e il finanziamento del terrorismo e adoperandosi per accelerare la conclusione di una convenzione globale sul terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo dell'ONU;
 - g) condividendo le migliori pratiche relativamente alla tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo;
 - h) promuovendo l'attuazione e una più intensa cooperazione nella lotta al terrorismo in ambito ASEAN e UE-ASEAN.

Articolo 11

Cooperazione nel settore della pubblica amministrazione

Le Parti convengono di collaborare per incentivare lo sviluppo di capacità nel settore della pubblica amministrazione. La cooperazione nel settore può comprendere scambi di opinioni sulle migliori pratiche in materia di metodi di gestione, prestazione di servizi, potenziamento della capacità istituzionale e trasparenza.

Titolo III

COMMERCIO E INVESTIMENTI

Articolo 12

Principi generali

1. Le Parti avviano un dialogo sul commercio bilaterale e multilaterale e sulle questioni connesse onde intensificare le relazioni commerciali bilaterali e potenziare il ruolo del sistema commerciale multilaterale nella promozione della crescita e dello sviluppo.
2. Le Parti si impegnano a promuovere per quanto possibile lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali reciproci, con vantaggi per entrambe. Esse si impegnano a migliorare le condizioni di accesso al mercato adoperandosi per eliminare gli ostacoli agli scambi, in particolare quelli non tariffari, e prendendo misure volte ad aumentare la trasparenza, tenendo conto dei lavori delle organizzazioni internazionali competenti.
3. Riconoscendo che il commercio dà un contributo fondamentale allo sviluppo e che l'assistenza sotto forma di regimi di preferenze commerciali ha contribuito allo sviluppo dei paesi in via di sviluppo beneficiari, le Parti si sforzano di intensificare le consultazioni su tale assistenza in totale conformità con l'OMC.
4. Le Parti si tengono reciprocamente informate in merito alla definizione delle politiche riguardanti gli scambi e i settori connessi, in particolare l'agricoltura, la sicurezza alimentare, la tutela dei consumatori e l'ambiente, compresa la gestione dei rifiuti.
5. Le Parti promuovono il dialogo e la cooperazione per sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse, adoperandosi anche per risolvere i problemi commerciali e affrontando altre questioni connesse agli scambi nei settori di cui agli articoli da 13 a 19.

Articolo 13

Questioni sanitarie e fitosanitarie

1. Le Parti collaborano in merito alle questioni sanitarie e fitosanitarie e di sicurezza alimentare per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nei propri territori.
2. Le Parti avviano discussioni e scambi di informazioni sulle rispettive misure definite dall'accordo OMC sulle questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS), dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), dall'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) e dalla Commissione del CODEX Alimentarius (Codex), come la legislazione, le norme, i regolamenti e le procedure di certificazione, ispezione e vigilanza, comprese le procedure di approvazione degli stabilimenti e l'applicazione dei principi di zonizzazione.
3. Le Parti convengono di instaurare una cooperazione per sviluppare le capacità in relazione alle questioni SPS e, se necessario, al benessere degli animali.
4. Su richiesta di una di esse, le Parti avviano tempestivamente un dialogo sulle questioni SPS onde discutere di queste e di altre questioni urgenti attinenti alle SPS nell'ambito del presente articolo.

5. Le Parti istituiscono punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente articolo.

Articolo 14

Ostacoli tecnici agli scambi

1. Le Parti convengono che la cooperazione in materia di standard, regolamenti tecnici e valutazioni della conformità è un obiettivo fondamentale per lo sviluppo del commercio.
2. Le Parti promuovono l'uso degli standard internazionali, collaborano e si scambiano informazioni sugli standard, sulle procedure di valutazione della conformità e sui regolamenti tecnici, segnatamente nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT). A tal fine, le Parti convengono di avviare tempestivamente, su richiesta di una di esse, un dialogo sulle questioni TBT e di istituire punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente articolo.
3. La cooperazione in materia di ostacoli tecnici agli scambi può svolgersi, tra l'altro, mediante il dialogo, progetti comuni, assistenza tecnica e programmi di sviluppo delle capacità.

Articolo 15

Dogane e facilitazione degli scambi commerciali

1. Le Parti condividono le esperienze e vagliano la possibilità di semplificare le procedure di importazione/esportazione e le altre procedure doganali, di garantire la trasparenza dei regolamenti doganali e commerciali, di sviluppare la cooperazione doganale e meccanismi efficaci di assistenza amministrativa reciproca, nonché di promuovere la convergenza di opinioni e le azioni comuni nell'ambito delle iniziative internazionali, compresa la facilitazione degli scambi. Le Parti si adopereranno con particolare impegno per potenziare la dimensione "sicurezza" del commercio internazionale, garantire un'applicazione effettiva ed efficiente dei diritti di proprietà intellettuale a livello doganale e conciliare l'agevolazione degli scambi con la lotta contro le frodi e le irregolarità.
2. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le Parti si dicono interessate a valutare la possibilità di concludere protocolli sulla cooperazione doganale e sull'assistenza reciproca nel quadro istituzionale stabilito dal presente accordo.
3. Le Parti continuano a mobilitare l'assistenza tecnica per sostenere la cooperazione nel settore doganale e l'agevolazione degli scambi a norma del presente accordo, secondo quanto convenuto.

Articolo 16

Investimenti

Le Parti incentivano i flussi di investimenti promuovendo reciprocamente un contesto attraente e stabile mediante un dialogo coerente che favorisca norme stabili, trasparenti, accessibili e non discriminatorie per gli investitori e ricercando meccanismi amministrativi

atti ad agevolare i flussi di investimenti, in conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

Articolo 17

Politica di concorrenza

1. Le Parti promuovono l'istituzione e il mantenimento di norme di concorrenza e di autorità preposte alla loro applicazione. Le Parti promuoveranno l'applicazione di tali norme in modo efficace, non discriminatorio e trasparente onde rafforzare la certezza giuridica nei loro territori.
2. A tal fine, le Parti intraprenderanno attività volte a sviluppare le capacità relativamente alla politica di concorrenza, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti per queste attività a titolo dei loro strumenti e programmi di cooperazione.

Articolo 18

Servizi

1. Le Parti convengono di avviare un dialogo regolare finalizzato, tra l'altro, agli scambi di informazioni sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell'accesso reciproco ai loro mercati, compreso il commercio elettronico, alle fonti di capitale e alla tecnologia, nonché all'espansione degli scambi di servizi tra le Parti e sui mercati dei paesi terzi.
2. Riconoscendo la competitività dei rispettivi settori dei servizi, le Parti avviano discussioni su come sfruttare le opportunità per gli scambi di servizi offerte dai rispettivi mercati.

Articolo 19

Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti ribadiscono la grande importanza da esse attribuita alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e si impegnano ad adottare misure atte a garantire un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, in conformità delle migliori pratiche e degli standard internazionali che le Parti si sono impegnate a rispettare.
2. Le Parti si prestano reciprocamente assistenza per individuare e attuare programmi connessi ai diritti di proprietà che contribuiscano alla promozione dell'innovazione tecnologica, al trasferimento volontario di tecnologia e alla formazione delle risorse umane e collaborano per l'attuazione dell'agenda Sviluppo nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).
3. Le Parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di indicazioni geografiche, compresa la tutela delle stesse, e di protezione delle varietà vegetali, tenendo in considerazione fra l'altro, e ove opportuno, il ruolo dell'Unione internazionale per la tutela delle nuove varietà vegetali (UPOV).
4. Le Parti si scambiano informazioni ed esperienze sulle prassi in materia di proprietà intellettuale, sulla prevenzione delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare la lotta contro la contraffazione e la pirateria, segnatamente tramite la

cooperazione doganale e altre forme adeguate di cooperazione, nonché sulla creazione e sul potenziamento di organizzazioni per il controllo e la tutela di dati diritti.

Titolo IV

COOPERAZIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA

Articolo 20

Cooperazione giuridica

1. Le Parti riconoscono la particolare importanza dello Stato di diritto e del potenziamento di tutte le istituzioni pertinenti.
2. La cooperazione fra le Parti può includere anche scambi di informazioni sulle migliori pratiche in materia di sistemi giuridici e di legislazione.

Articolo 21

Cooperazione nella lotta contro le droghe illecite

1. Le Parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata mediante un coordinamento efficace tra le autorità competenti, compresa la principale agenzia antidroga, le autorità competenti in materia di sanità, giustizia, istruzione, gioventù, prestazioni sociali, dogane e affari interni e le autorità di altri settori pertinenti e altre parti interessate, onde ridurre l'offerta e la domanda di droghe illecite e il loro impatto sui consumatori di droga, sui loro familiari e sulla società in senso lato e rendere più efficace il controllo dei precursori.
2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si baseranno su principi concordati conformi alle convenzioni internazionali pertinenti di cui sono firmatarie, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione speciale sulle linee direttrici per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel giugno 1998 e alla dichiarazione politica e al piano d'azione adottati in occasione del segmento ad alto livello della 52a sessione della commissione Stupefacenti dell'ONU nel marzo 2009.
3. La cooperazione tra le Parti comprende assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori: elaborazione della legislazione e delle politiche nazionali; creazione di enti e centri di informazione nazionali; sostegno alle azioni della società civile in materia di droga e agli sforzi per ridurre la domanda di droga e gli effetti nocivi del suo consumo; formazione del personale; potenziamento dell'attività di contrasto e dello scambio di informazioni in conformità del diritto nazionale; ricerca nel campo della droga; analisi delle droghe e prevenzione della produzione di droghe pericolose/stupefacenti e della diversione dei precursori controllati, in particolare di sostanze essenziali per la produzione di droghe illecite. Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

Articolo 22

Cooperazione nella lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo

1. Le Parti convengono sulla necessità di impegnarsi e di collaborare per prevenire il riciclaggio dei proventi di attività criminali come il traffico di droga e la corruzione.
2. Le Parti convengono di promuovere un'assistenza giuridica, tecnica e amministrativa per l'elaborazione e l'attuazione delle normative e l'efficiente funzionamento dei meccanismi di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo. La cooperazione consentirà in particolare scambi di informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive legislazioni e l'adozione di misure appropriate per lottare contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle prese dall'Unione e dagli organi internazionali che operano nel settore, come la task force Azione finanziaria (FATF).
3. Le Parti promuovono la cooperazione nella lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, ad esempio mediante progetti di sviluppo delle capacità.

Articolo 23

Lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione

1. Le Parti convengono di collaborare nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, come definite nella convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, integrata dai relativi protocolli, e nella convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. La cooperazione in questo campo mira a promuovere e ad attuare le convenzioni suddette e gli altri strumenti applicabili sottoscritti dalle Parti.
2. Compatibilmente con le risorse disponibili, la cooperazione comprende misure e progetti volti a sviluppare le capacità.
3. Le Parti convengono di sviluppare la cooperazione fra le autorità, le agenzie e i servizi di contrasto e di contribuire a sconfiggere e smantellare le minacce comuni costituite dalla criminalità transnazionale nell'ambito del diritto nazionale. La cooperazione fra le autorità, le agenzie e i servizi di contrasto può consistere in assistenza reciproca per le indagini, nella condivisione di tecniche investigative, in corsi di istruzione e formazione comuni per il personale di contrasto e in qualsiasi altro tipo di attività comuni e di assistenza, compresi gli uffici centrali nazionali di INTERPOL tramite il sistema globale di comunicazione I-24/7 di INTERPOL o un sistema analogo per lo scambio delle informazioni, come concordato eventualmente dalle Parti.

Articolo 24

Protezione dei dati personali

1. Le Parti convengono di cooperare per migliorare il livello di protezione dei dati personali in conformità delle più rigorose norme internazionali, come quelle contenute, tra l'altro, negli orientamenti ONU per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali (risoluzione 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 14 dicembre 1990).

2. Il rafforzamento della protezione dei dati mediante una più intensa cooperazione sulla protezione dei dati personali può comprendere un'assistenza tecnica sotto forma di scambi di informazioni e di esperienze tra cui:
 - a) condivisione e scambio di informazioni, studi, ricerche, politiche, procedure e migliori pratiche sulla protezione dei dati;
 - b) svolgimento di e/o partecipazione a formazioni e programmi di istruzione comuni, dialoghi e conferenze volti a sensibilizzare maggiormente le Parti alla protezione dei dati;
 - c) scambio di professionisti e di esperti incaricati di riflettere sulle politiche di protezione dei dati.

Articolo 25

Rifugiati e sfollati interni

Le Parti si sforzano di proseguire la cooperazione, ove opportuno, su questioni attinenti al benessere dei rifugiati e degli sfollati interni, tenendo conto del lavoro già svolto e dell'assistenza già fornita, cercando anche soluzioni durature.

Titolo V

COOPERAZIONE IN MATERIA DI MIGRAZIONE E LAVORO MARITTIMO

Articolo 26

Cooperazione in materia di migrazione e sviluppo

1. Le Parti ribadiscono l'importanza della gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori. Al fine di intensificare la cooperazione, le Parti instaurano un meccanismo di dialogo e consultazione globale su tutte le questioni attinenti alla migrazione. Le questioni inerenti alla migrazione saranno inserite nelle strategie nazionali/nel quadro nazionale di sviluppo socioeconomico dei paesi di origine, transito e destinazione dei migranti.
2. La cooperazione tra le Parti si basa su una valutazione delle esigenze specifiche realizzata in consultazione reciproca e di concerto tra le Parti e si svolge conformemente al diritto nazionale e dell'Unione vigente. La cooperazione verterà in particolare sui seguenti aspetti:
 - a) i fattori push-pull della migrazione;
 - b) lo sviluppo e l'applicazione della legislazione e delle prassi nazionali in materia di protezione e diritti dei migranti, onde conformarsi alle disposizioni degli strumenti internazionali applicabili che garantiscono il rispetto dei diritti dei migranti;
 - c) lo sviluppo e l'applicazione della legislazione e delle prassi nazionali per quanto riguarda la protezione internazionale, onde conformarsi alle disposizioni della convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati, del relativo protocollo del 1967 e degli altri strumenti internazionali pertinenti e garantire il rispetto del principio di non respingimento;

- d) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, la garanzia di un trattamento equo, le possibilità di integrazione per gli stranieri che soggiornano legalmente nel loro territorio, l'istruzione e la formazione e le misure contro il razzismo, la discriminazione e la xenofobia;
 - e) la definizione di un'efficace politica di prevenzione per gestire la presenza sul loro territorio di cittadini dell'altra Parte che non soddisfino o non soddisfino più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio della Parte interessata, il traffico e la tratta di esseri umani, compreso l'esame delle modalità di lotta contro le reti di passatori e di trafficanti di persone e di protezione delle vittime di tali attività;
 - f) il rimpatrio, in condizioni di rispetto della dignità umana, delle persone definite al paragrafo 2, lettera e), compresa la promozione del ritorno volontario e duraturo nei paesi di origine, e la loro ammissione/riammissione ai sensi del paragrafo 3. Il rimpatrio avviene nel debito rispetto del diritto delle Parti di concedere permessi di soggiorno o autorizzazioni a soggiornare per motivi caritatevoli o umanitari e del principio di non respingimento;
 - g) le questioni di reciproco interesse in materia di visti e sicurezza dei documenti di viaggio e la gestione delle frontiere;
 - h) le questioni attinenti a migrazione e sviluppo, tra cui lo sviluppo delle risorse umane, la protezione sociale, l'ottimizzazione dei benefici della migrazione, la parità uomo-donna e lo sviluppo, l'assunzione in base a principi etici e la migrazione circolare, e l'integrazione dei migranti.
3. Nell'ambito della cooperazione in questo campo, e fatta salva la necessità di proteggere le vittime della tratta di esseri umani, le Parti convengono inoltre che:
- a) le Filippine riammettono tutti i loro cittadini definiti al paragrafo 2, lettera e), presenti sul territorio di uno Stato membro su richiesta di quest'ultimo, senza ritardi indebiti, una volta che sia accertata la cittadinanza e che si sia proceduto al debito trattamento nello Stato membro.
 - b) Ciascuno Stato membro riammette tutti i suoi cittadini definiti al paragrafo 2, lettera e), presenti sul territorio delle Filippine su richiesta di queste ultime, senza ritardi indebiti, una volta che sia accertata la cittadinanza e che si sia proceduto al debito trattamento nelle Filippine.
 - c) Gli Stati membri e le Filippine forniscono ai propri cittadini i documenti d'identità necessari a tal fine. Tutte le richieste di ammissione o di riammissione sono trasmesse dallo Stato richiedente all'autorità competente dello Stato destinatario della richiesta.

Se la persona interessata non possiede opportuni documenti di identità o altre prove della sua cittadinanza, le Filippine o lo Stato membro chiedono immediatamente alla rappresentanza diplomatica o consolare competente di accertarne la cittadinanza, se necessario mediante un colloquio; una volta accertato che si tratta di un cittadino delle Filippine o dello Stato membro, le autorità delle Filippine o dello Stato membro rilasciano gli opportuni documenti.

4. Le Parti convengono di concludere appena possibile un accordo sull'ammissione/riammissione dei loro cittadini che contenga una disposizione sulla riammissione dei cittadini di altri paesi e degli apolidi.

Articolo 27

Lavoro marittimo, istruzione e formazione

1. Le Parti convengono di collaborare nel settore del lavoro marittimo onde promuovere e salvaguardare condizioni di vita e di lavoro dignitose per i marittimi, la sicurezza personale e la protezione dei marittimi, le politiche e i programmi per la salute e la sicurezza sul lavoro.
2. Le Parti convengono inoltre di collaborare per quanto riguarda l'istruzione, la formazione e l'abilitazione dei marittimi onde garantire la sicurezza e l'efficienza delle operazioni marittime e prevenire i danni ambientali, anche migliorando le competenze degli equipaggi per adattare alle mutate esigenze dell'industria marittima e del progresso tecnologico.
3. Le Parti rispettano e osservano i principi e le disposizioni contenuti nella convenzione ONU del 1982 sul diritto del mare, specie per quanto riguarda i diritti e gli obblighi di ciascuna Parte in merito alle condizioni di lavoro, la composizione dell'equipaggio e le questioni sociali sulle navi battenti la loro bandiera; la convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (convenzione STCW) per quanto riguarda i requisiti di formazione e competenza dei marittimi; i principi e le disposizioni contenuti negli strumenti internazionali pertinenti di cui sono firmatarie.
4. La cooperazione in questo campo si basa sulla consultazione reciproca e sul dialogo tra le Parti, con particolare attenzione, tra l'altro, ai seguenti aspetti:
 - a) istruzione e formazione marittima;
 - b) condivisione delle informazioni e sostegno ad attività connesse con il settore marittimo;
 - c) metodi d'insegnamento applicati e migliori pratiche di formazione;
 - d) programmi volti a contrastare la pirateria e gli atti di terrorismo in mare;
 - e) il diritto dei marittimi a un posto di lavoro conforme alle norme di sicurezza, a condizioni di vita e di lavoro dignitose a bordo delle navi, a una copertura sanitaria, a cure mediche, a misure di carattere sociale e ad altre forme di protezione sociale.

Titolo VI

COOPERAZIONE ECONOMICA, ALLO SVILUPPO E IN ALTRI SETTORI

Articolo 28

Occupazione e affari sociali

1. Le Parti convengono di intensificare la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, compresa la cooperazione riguardante la coesione regionale e sociale, con riferimento all'articolo 26, paragrafo 2, lettera b), la salute e la sicurezza sul lavoro, lo sviluppo delle competenze, la parità uomo-donna e il lavoro dignitoso, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione.
2. Le Parti ribadiscono la necessità di sostenere il processo di globalizzazione, che comporta vantaggi per tutti, e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà, conformemente alla risoluzione 60/1 dell'Assemblea generale dell'ONU del 24 ottobre 2005 (risultati del vertice mondiale) e alla dichiarazione ministeriale del segmento ad alto livello del Consiglio economico e sociale dell'ONU del luglio 2006 (E/2006/L.8 del Consiglio economico e sociale dell'ONU del 5 luglio 2006). Le Parti tengono conto delle rispettive caratteristiche e della diversa natura delle loro situazioni socioeconomiche.
3. Riaffermando il loro impegno a rispettare, promuovere e applicare le norme sociali e del lavoro riconosciute internazionalmente, menzionate in particolare nella dichiarazione dell'OIL sui diritti e principi fondamentali del lavoro e nelle convenzioni dell'OIL di cui sono firmatarie, le Parti convengono di collaborare su programmi e progetti specifici di assistenza tecnica, secondo modalità stabilite di comune accordo. Analogamente, le Parti convengono di avviare un dialogo, una cooperazione e iniziative su temi di comune interesse in consessi bilaterali o multilaterali, come le Nazioni Unite, l'OIM, l'OIL, l'ASEM e le relazioni UE-ASEAN.

Articolo 29

Cooperazione allo sviluppo

1. Lo scopo principale della cooperazione allo sviluppo è favorire lo sviluppo sostenibile onde contribuire alla riduzione della povertà e al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio. Le Parti istituiscono un dialogo regolare sulla cooperazione allo sviluppo in linea con le proprie priorità e con i settori di reciproco interesse.
2. Il dialogo nell'ambito della cooperazione allo sviluppo mira, tra l'altro, a:
 - a) promuovere lo sviluppo umano e sociale;
 - b) promuovere una crescita economica inclusiva e sostenuta;
 - c) promuovere la sostenibilità ambientale e la sana gestione delle risorse naturali, compresa la promozione delle migliori pratiche;
 - d) attenuare l'impatto del cambiamento climatico e far fronte alle sue conseguenze;
 - e) sviluppare le capacità per favorire una maggiore integrazione nell'economia mondiale e nel sistema commerciale internazionale;
 - f) promuovere la riforma del settore pubblico, specie per quanto riguarda la gestione delle finanze pubbliche, al fine di migliorare la prestazione dei servizi sociali;

- g) avviare processi conformi ai principi della dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, al programma d'azione di Accra e ad altri impegni internazionali onde migliorare l'erogazione e l'efficacia degli aiuti.

Articolo 30

Dialogo sulla politica economica

Le Parti convengono di collaborare per promuovere gli scambi di informazioni sulle rispettive politiche e tendenze economiche e la condivisione di esperienze nel coordinamento delle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionali.

Le Parti cercano di approfondire il dialogo tra le rispettive autorità su questioni economiche stabilite di comune accordo, come la politica monetaria, la politica tributaria, compresa la tassazione delle imprese, le finanze pubbliche, la stabilizzazione macroeconomica e il debito estero.

Articolo 31

Società civile

Le Parti riconoscono il ruolo e il potenziale contributo della società civile organizzata alla governance democratica e convengono di promuovere un dialogo e un'interazione effettivi con la società civile, in conformità delle loro leggi nazionali vigenti.

Articolo 32

Gestione del rischio di catastrofi

Le Parti convengono di intensificare la cooperazione sulla gestione del rischio di catastrofi per continuare a definire e attuare misure volte a ridurre il rischio per le comunità e a gestire le conseguenze delle catastrofi naturali a tutti i livelli della società. Va riservata particolare attenzione alle azioni preventive e ad un approccio proattivo nella gestione dei pericoli e dei rischi onde ridurre i rischi o la vulnerabilità alle catastrofi naturali.

Le Parti collaborano affinché la gestione del rischio di catastrofi venga integrata nei piani di sviluppo e nei processi di definizione delle politiche in materia di catastrofi naturali.

La cooperazione in questo campo è incentrata sui seguenti elementi:

- a) riduzione o prevenzione del rischio di catastrofi e attenuazione delle relative conseguenze;
- b) uso delle conoscenze, dell'innovazione, della ricerca e dell'istruzione per creare una cultura della sicurezza e della capacità di recupero a tutti i livelli;
- c) preparazione alle catastrofi;
- d) definizione delle politiche, sviluppo della capacità istituzionale e creazione di un consenso per la gestione delle catastrofi;
- e) risposta alle catastrofi;
- f) valutazione e monitoraggio dei rischi di catastrofi;

- g) pianificazione della ripresa e della ricostruzione postcatastrofi;
- h) adattamento al cambiamento climatico e attenuazione delle sue conseguenze.

Articolo 33

Energia

1. Le Parti si sforzano di intensificare la cooperazione nel settore dell'energia al fine di:
 - a) creare un contesto favorevole agli investimenti, specialmente nelle infrastrutture, e condizioni di parità per la concorrenza nel campo dell'energia rinnovabile;
 - b) diversificare l'approvvigionamento energetico per migliorarne la sicurezza, anche sviluppando forme di energia nuove, sostenibili, innovative e rinnovabili, e sostenere l'istituzionalizzazione di opportuni quadri strategici onde instaurare condizioni di parità per la concorrenza nel campo dell'energia rinnovabile e la sua integrazione nei settori strategici pertinenti;
 - c) promuovere la convergenza degli standard energetici, in particolare per i biocombustibili e altri combustibili alternativi, così come delle relative prassi e strutture;
 - d) garantire un uso razionale dell'energia promuovendo l'efficienza energetica e il risparmio di energia in sede di produzione, trasporto, distribuzione e uso finale;
 - e) incentivare i trasferimenti di tecnologia tra le imprese delle Parti finalizzati alla produzione e all'uso sostenibili dell'energia. Quest'obiettivo può essere raggiunto mediante una cooperazione adeguata, specie per quanto riguarda le riforme del settore dell'energia, lo sviluppo delle risorse energetiche, gli impianti a valle e lo sviluppo dei biocombustibili;
 - f) incentivare lo sviluppo di capacità in tutti i settori contemplati dal presente articolo e creare reciprocamente un contesto attraente e stabile mediante un dialogo coerente che promuova norme stabili, trasparenti, accessibili e non discriminatorie per gli investitori e ricercando meccanismi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimenti, in conformità delle loro disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
2. A tal fine, le Parti convengono di incentivare i contatti e la ricerca congiunta a vantaggio di entrambe, in particolare mediante i quadri regionali e internazionali pertinenti. Con riferimento all'articolo 34 e alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (WSSD) svoltosi a Johannesburg nel 2002, le Parti sottolineano la necessità di esaminare i collegamenti fra l'accesso ai servizi energetici a prezzi abbordabili e lo sviluppo sostenibile. Queste attività possono essere sostenute in collaborazione con l'iniziativa per l'energia dell'Unione europea varata in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile.
3. In conformità dei loro impegni in quanto firmatarie della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, le Parti convengono di promuovere la cooperazione tecnica e i partenariati privati per progetti riguardanti l'energia sostenibile e rinnovabile, il passaggio ad altri combustibili e l'efficienza energetica

mediante meccanismi flessibili basati sul mercato come il meccanismo del mercato del carbonio.

Articolo 34

Ambiente e risorse naturali

1. Le Parti convengono che la cooperazione in questo settore promuoverà la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente ai fini dello sviluppo sostenibile. In tutte le attività intraprese dalle Parti a norma del presente accordo si tiene conto dell'applicazione dei risultati del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e degli accordi ambientali multilaterali pertinenti di cui sono firmatarie.
2. Le Parti convengono che è necessario salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica a vantaggio di tutte le generazioni, tenendo conto delle loro esigenze di sviluppo.
3. Le Parti convengono di collaborare per far sì che le politiche commerciali e quelle ambientali si sostengano a vicenda e per promuovere l'integrazione delle considerazioni ambientali in tutti i settori di cooperazione.
4. Le Parti si sforzano di proseguire e intensificare la cooperazione nell'ambito dei programmi regionali per la tutela dell'ambiente con l'obiettivo di:
 - a) aumentare la sensibilizzazione ecologica e la partecipazione locale alle iniziative di tutela ambientale e sviluppo sostenibile, compresa la partecipazione delle comunità culturali/popolazioni indigene e delle comunità locali;
 - b) sviluppare capacità in termini di adeguamento al cambiamento climatico, mitigazione dei suoi effetti ed efficienza energetica;
 - c) sviluppare capacità per la partecipazione e l'attuazione degli accordi ambientali multilaterali, tra cui quelli riguardanti la biodiversità e la biosicurezza;
 - d) promuovere tecnologie, prodotti e servizi rispettosi dell'ambiente, anche mediante l'uso di strumenti normativi e di strumenti basati sul mercato;
 - e) migliorare la gestione delle risorse naturali, compresa la governance nel settore forestale e la lotta contro il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, e promuovere la sostenibilità delle risorse naturali, compresa la gestione delle foreste;
 - f) garantire una gestione efficace dei parchi nazionali e delle zone protette così come la designazione e la protezione delle zone di biodiversità e degli ecosistemi fragili, con la debita considerazione per le comunità locali e indigene che vivono all'interno o nei pressi di queste zone;
 - g) prevenire i movimenti transfrontalieri illeciti di rifiuti solidi e pericolosi e di altri tipi di rifiuti;
 - h) tutelare l'ambiente costiero e marino e garantire una gestione efficace delle risorse idriche;

- i) garantire la tutela e la conservazione del suolo nonché la gestione sostenibile delle terre, compreso il ripristino delle miniere già sfruttate o abbandonate;
 - j) promuovere lo sviluppo delle capacità di gestione delle catastrofi e dei rischi;
 - k) promuovere modelli di produzione e di consumo sostenibili nelle loro economie.
5. Le Parti favoriscono l'accesso reciproco ai loro programmi in questo settore secondo le modalità specifiche dei programmi stessi.

Articolo 35

Agricoltura, pesca e sviluppo rurale

1. Le Parti convengono di incoraggiare il dialogo e promuovere la cooperazione ai fini di uno sviluppo sostenibile a livello di agricoltura, pesca e sviluppo rurale. Il dialogo può riguardare:
- a) la politica agricola e la situazione dell'agricoltura a livello internazionale;
 - b) le possibilità di agevolare il commercio di piante, animali, animali acquatici e relativi prodotti tenendo conto delle convenzioni internazionali pertinenti come l'IPPC e l'UIE, di cui sono firmatarie;
 - c) il benessere degli animali;
 - d) la politica di sviluppo nelle zone rurali;
 - e) la politica di qualità per le piante, gli animali e i prodotti acquatici, in particolare le indicazioni geografiche;
 - f) lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente, dell'agroindustria e dei biocombustibili e il trasferimento delle biotecnologie;
 - g) la protezione delle varietà vegetali, la tecnologia delle sementi, il miglioramento della produttività colturale e le tecnologie culturali alternative, compresa la biotecnologia agricola;
 - h) lo sviluppo di banche dati sull'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale;
 - i) il potenziamento delle risorse umane nei settori dell'agricoltura, delle questioni veterinarie e della pesca;
 - j) un sostegno a una politica a lungo termine sostenibile e responsabile in materia di ambiente marino e di pesca, comprese le tecnologie di pesca e la conservazione e la gestione delle risorse costiere e di alto mare;
 - k) la promozione della lotta contro le attività di pesca illegali, non segnalate e non regolamentate e il commercio ad esse associato;
 - l) le misure riguardanti gli scambi di esperienze e i partenariati e lo sviluppo di joint venture e reti di cooperazione tra agenti o operatori economici locali, comprese le misure volte ad agevolare l'accesso ai finanziamenti in settori come la ricerca e il trasferimento di tecnologia;

- m) il potenziamento delle associazioni di produttori e le attività di promozione commerciale.

Articolo 36

Sviluppo e cooperazione regionale

1. Le Parti promuovono la comprensione reciproca e la cooperazione bilaterale in materia di politica regionale.
2. Le Parti incoraggiano e intensificano gli scambi di informazioni e la cooperazione in materia di politica regionale, con particolare attenzione allo sviluppo delle aree svantaggiate, ai collegamenti fra zone urbane e zone rurali e allo sviluppo rurale.
3. La cooperazione in materia di politica regionale può assumere le seguenti forme:
 - a) metodi di definizione e di attuazione delle politiche regionali;
 - b) governance e partenariato a più livelli;
 - c) relazioni fra zone urbane e zone rurali;
 - d) sviluppo rurale, comprese le iniziative volte a migliorare l'accesso ai finanziamenti e a promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - e) statistiche.

Articolo 37

Cooperazione in materia di politica industriale e di PMI

Le Parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale, tenendo conto delle rispettive strategie e finalità economiche, in tutti i settori ritenuti opportuni, allo scopo di creare un clima che favorisca lo sviluppo economico e di migliorare la competitività delle industrie, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), puntando fra l'altro a:

- a) promuovere la creazione di reti fra gli operatori economici, in particolare le PMI, per scambiare informazioni ed esperienze, individuare le opportunità nei settori di reciproco interesse, consentire i trasferimenti di tecnologia e rilanciare il commercio e gli investimenti;
- b) scambiare informazioni ed esperienze sulla creazione di condizioni generali atte a migliorare la competitività delle imprese, in particolare le PMI;
- c) promuovere la partecipazione di entrambe le Parti a progetti pilota e programmi speciali, secondo le loro modalità specifiche;
- d) promuovere investimenti e joint venture per incentivare i trasferimenti di tecnologia, l'innovazione, la modernizzazione, la diversificazione e le iniziative in favore della qualità;

- e) fornire informazioni, stimolare l'innovazione e scambiare buone pratiche sull'accesso ai finanziamenti, in particolare per le piccole e micro imprese;
- f) promuovere la responsabilità sociale delle imprese e le pratiche commerciali responsabili, inclusi il consumo e la produzione sostenibili;
- g) sviluppare progetti di ricerca comuni in settori industriali selezionati e incentivare la cooperazione per progetti volti a sviluppare le capacità in materia di standard, procedure di valutazione della conformità e regolamenti tecnici, secondo modalità stabilite di comune accordo.

Articolo 38 **Trasporti**

Le Parti convengono di collaborare nei settori rilevanti della politica dei trasporti nell'intento di ampliare le possibilità d'investimento, migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei, gestire l'impatto ambientale dei trasporti e rendere più efficienti i sistemi di trasporto.

La cooperazione fra le Parti in questo settore è volta a promuovere:

- a) gli scambi di informazioni sulle rispettive politiche, normative e pratiche in materia di trasporti, in particolare per quanto concerne i trasporti urbani, rurali, marittimi e aerei, l'aspetto logistico dei trasporti e l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto multimodali, nonché la gestione delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti;
- b) gli scambi di opinioni sui sistemi di navigazione satellitare europeo (segnatamente Galileo), con particolare attenzione alle questioni di comune interesse riguardanti la normativa, il settore industriale e lo sviluppo del mercato;
- c) il proseguimento del dialogo sui servizi di trasporto aereo per garantire senza indebiti ritardi la certezza giuridica degli accordi bilaterali sui servizi aerei in vigore tra i singoli Stati membri e le Filippine;
- d) il proseguimento del dialogo sul potenziamento delle reti infrastrutturali e delle operazioni di trasporto aereo per garantire la rapidità, l'efficienza, la sostenibilità e la sicurezza della circolazione di persone e merci e la promozione dell'applicazione del diritto della concorrenza e della regolamentazione economica del settore aereo, favorendo la convergenza normativa e l'attività delle imprese, e vagliare la possibilità di sviluppare ulteriormente le relazioni nel settore del trasporto aereo. È opportuno incentivare ulteriormente i progetti di cooperazione di comune interesse nel settore del trasporto aereo;
- e) il dialogo sulla politica e sui servizi di trasporto marittimo, in particolare per promuovere lo sviluppo del trasporto marittimo, affrontando aspetti come:
 - i. gli scambi di informazioni sulle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti i trasporti marittimi e i porti;
 - ii. la promozione dell'accesso illimitato, su base commerciale, ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, la non introduzione di clausole di ripartizione del carico, la

concessione del trattamento nazionale e della clausola NPF per le navi gestite da cittadini o imprese dell'altra Parte e le questioni pertinenti connesse ai servizi di trasporto "porta a porta" che comprendono una tratta marittima, tenendo conto del diritto nazionale delle Parti;

- iii. la gestione efficace dei porti e l'efficienza dei servizi di trasporto marittimo e
- iv. la promozione della cooperazione per gli aspetti del trasporto marittimo di comune interesse e per quanto riguarda il lavoro marittimo e l'istruzione/formazione dei marittimi a norma dell'articolo 27;
- f) un dialogo sull'effettiva applicazione degli standard in materia di sicurezza dei trasporti e di prevenzione dell'inquinamento, specie per quanto riguarda i trasporti marittimi, compresa la lotta alla pirateria, e i trasporti aerei, in linea con le convenzioni internazionali pertinenti di cui le Parti sono firmatarie, e degli standard, compresa la cooperazione nei consessi internazionali pertinenti, volti a garantire una migliore applicazione delle normative internazionali. A tal fine, le Parti promuoveranno la cooperazione e l'assistenza tecnica per le questioni connesse alla sicurezza dei trasporti e le considerazioni ambientali, in particolare, ma non solo, per quanto riguarda l'istruzione e la formazione nei settori marittimo e aereo, le operazioni di ricerca e salvataggio, gli incidenti e le relative indagini. Le Parti si concentreranno anche sulla promozione di modi di trasporto rispettosi dell'ambiente.

Articolo 39

Cooperazione scientifica e tecnologica

- 1. Le Parti convengono di collaborare in materia di scienza e tecnologia tenendo conto dei rispettivi obiettivi strategici.
- 2. La cooperazione mira a:
 - a) favorire gli scambi di informazioni e la condivisione del know-how in materia di scienza e tecnologia, specialmente per quanto riguarda l'attuazione delle politiche e dei programmi e i diritti di proprietà intellettuale per le azioni di ricerca e sviluppo;
 - b) promuovere relazioni durature e partenariati di ricerca tra le comunità scientifiche, i centri di ricerca, le università e i settori industriali delle Parti;
 - c) promuovere la formazione delle risorse umane e lo sviluppo delle capacità tecnologiche e di ricerca.
- 3. La cooperazione consiste in progetti di ricerca comuni, scambi, riunioni e formazione dei ricercatori nel quadro di programmi di formazione, di mobilità e di scambi a livello internazionale, assicurando la massima diffusione dei risultati della ricerca, dell'apprendimento e delle migliori pratiche. Possono essere concordate altre forme di cooperazione.
- 4. Queste attività di cooperazione devono basarsi sui principi della reciprocità, del trattamento equo e dei vantaggi reciproci e garantire una tutela adeguata della proprietà intellettuale. Qualsiasi questione inerente ai diritti di proprietà intellettuale (diritto d'autore, marchi, brevetti, ecc.) sorta nell'ambito della cooperazione a norma del presente accordo può essere oggetto, all'occorrenza, di negoziati fra le agenzie o i

gruppi interessati prima dell'inizio delle attività di cooperazione, tenendo conto delle leggi e normative delle Parti.

5. Le Parti incoraggiano la partecipazione dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, tra cui le piccole e medie imprese.
6. Le Parti convengono di adoperarsi con il massimo impegno per sensibilizzare maggiormente i cittadini alle possibilità offerte dai loro programmi di cooperazione scientifica e tecnologica.

Articolo 40

Cooperazione relativa alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) costituiscono elementi chiave della società moderna e sono di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le Parti si sforzano di scambiare opinioni sulle rispettive politiche in materia onde promuovere lo sviluppo economico.
2. La cooperazione in questo settore si incentra fra l'altro:
 - a) sulla partecipazione al dialogo regionale globale sui diversi aspetti della società dell'informazione, in particolare le politiche e le normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, compreso il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, l'indipendenza e l'efficienza dell'organismo di regolamentazione, l'e-governance, la ricerca e i servizi basati sulle TIC;
 - b) sull'interconnessione e l'interoperabilità fra le reti e i servizi delle Parti e del sud-est asiatico (come le TEIN);
 - c) sulla standardizzazione e sulla diffusione delle TIC nuove e emergenti;
 - d) sulla promozione della cooperazione nel settore della ricerca sulle TIC in ambiti di comune interesse per le Parti;
 - e) sulla condivisione delle migliori pratiche nel tentativo di colmare il divario digitale;
 - f) sulla definizione e sull'attuazione di strategie e meccanismi riguardanti gli aspetti di sicurezza delle TIC e la lotta contro la cibercriminalità;
 - g) sulla condivisione delle esperienze in materia di diffusione della televisione digitale, aspetti normativi, gestione dello spettro e ricerca;
 - h) sulla promozione degli sforzi e della condivisione dell'esperienza in materia di sviluppo delle risorse umane nel settore delle TIC.

Articolo 41

Audiovisivi, media e multimedia

Le Parti incoraggiano, sostengono e agevolano gli scambi, la cooperazione e il dialogo tra le istituzioni e gli operatori pertinenti di entrambe in materia di audiovisivi, media e multimedia. Esse convengono di istituire un dialogo politico regolare in questi settori.

Articolo 42
Cooperazione in materia di turismo

1. Ispirandosi al Codice etico mondiale per il turismo dell'Organizzazione mondiale del turismo e ai principi di sostenibilità alla base del processo Agenda 21 locale, le Parti mirano a incentivare gli scambi di informazioni e ad instaurare le migliori prassi per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo.
2. Le Parti convengono di avviare un dialogo per facilitare la cooperazione, compresa l'assistenza tecnica, in materia di formazione delle risorse umane e sviluppo delle nuove tecnologie per scopi conformi ai principi del turismo sostenibile.
3. Le Parti convengono di intensificare la cooperazione per tutelare e ottimizzare il potenziale del patrimonio naturale e culturale, attenuando l'impatto negativo del turismo e aumentando il contributo positivo dell'attività turistica allo sviluppo sostenibile delle comunità locali, in particolare promuovendo l'ecoturismo, nel rispetto dell'integrità e degli interessi delle comunità locali e indigene, e migliorando la formazione nel settore turistico.

Articolo 43
Cooperazione nel settore dei servizi finanziari

1. Le Parti convengono di rafforzare il dialogo e la cooperazione al fine di armonizzare maggiormente le norme e gli standard comuni e di migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti e di vigilanza e i sistemi di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altri comparti del settore finanziario.
2. Le Parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e delle misure volte a sviluppare le capacità per il conseguimento di questi obiettivi.

Articolo 44
Buon governo nel settore fiscale

1. Al fine di rafforzare e incentivare le attività economiche, tenendo conto anche dell'esigenza di sviluppare un quadro normativo adeguato, le Parti riconoscono e s'impegnano ad attuare i principi del buon governo nel settore della fiscalità. A tal fine, e nell'ambito delle rispettive competenze, le Parti s'impegnano a migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale, ad agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo e a sviluppare misure volte a un'effettiva applicazione dei suddetti principi.
2. Le Parti convengono che questi principi vengono applicati, in particolare, nell'ambito degli accordi fiscali bilaterali esistenti o futuri tra le Filippine e gli Stati membri.

Articolo 45
Salute

1. Le Parti riconoscono e ribadiscono l'importanza capitale della salute. Le Parti convengono pertanto di collaborare nel settore della salute su aspetti come la riforma dei sistemi sanitari, le principali malattie trasmissibili e le altre minacce per la salute, le malattie non trasmissibili e gli accordi sanitari internazionali volti a migliorare la

salute e a favorire lo sviluppo sostenibile del settore sanitario sulla base di vantaggi reciproci.

2. La cooperazione si svolge mediante:

- a) programmi nei settori elencati al paragrafo 1, tra cui il potenziamento dei sistemi sanitari, la prestazione di servizi sanitari, i servizi di salute riproduttiva per le donne e le comunità povere e vulnerabili, la gestione sanitaria, compreso il miglioramento della gestione delle finanze pubbliche, il finanziamento dell'assistenza sanitaria, le infrastrutture e i sistemi d'informazione sanitari e la gestione della salute;
- b) attività congiunte in materia di epidemiologia e vigilanza, compresi gli scambi di informazioni e la collaborazione per la prevenzione tempestiva di minacce sanitarie come l'influenza aviaria e pandemica e le altre principali malattie trasmissibili;
- c) la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili mediante scambi di informazioni e buone pratiche, la promozione di uno stile di vita sano, agendo su fattori determinanti per la salute come l'alimentazione, la tossicodipendenza, l'alcool e il fumo, e lo sviluppo di programmi di ricerca sanitaria ai sensi dell'articolo 39 e di programmi di promozione della salute;
- d) la promozione dell'attuazione di accordi internazionali quali la convenzione quadro per la lotta contro il tabagismo e il regolamento sanitario internazionale, di cui sono firmatarie;
- e) altri programmi e progetti volti a potenziare i servizi sanitari e le risorse umane dei sistemi sanitari e a migliorare le condizioni sanitarie, secondo modalità stabilite di comune accordo.

Articolo 46

Istruzione, cultura, dialogo interculturale e interreligioso

- 1. Le Parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di istruzione, sport e cultura e la cooperazione interconfessionale nel debito rispetto della loro diversità, onde migliorare la comprensione e la conoscenza reciproca delle rispettive culture. A tal fine, le Parti sostengono e promuovono le attività dei loro istituti culturali.
- 2. Le Parti convengono inoltre di avviare un dialogo sulle questioni di comune interesse attinenti alla modernizzazione dei sistemi d'istruzione, incluse quelle connesse alle competenze di base e allo sviluppo di strumenti di valutazione conformi agli standard europei.
- 3. Le Parti si sforzano di prendere misure atte a promuovere i contatti interpersonali in materia di istruzione, sport e scambi culturali e i dialoghi interreligiosi e interculturali nonché di attuare iniziative comuni in diversi ambiti socioculturali, compresa la cooperazione per la conservazione del patrimonio in relazione alla diversità culturale. In tale contesto, le Parti convengono inoltre di continuare a sostenere le attività della Fondazione Asia-Europa e il dialogo interreligioso dell'ASEM.
- 4. Le Parti convengono di consultarsi e di collaborare nei consessi o nelle organizzazioni internazionali pertinenti come l'UNESCO al fine di perseguire

obiettivi comuni e di promuovere una maggiore comprensione e un maggiore rispetto della diversità culturale. In tale contesto, le Parti convengono altresì di promuovere la ratifica e l'applicazione della convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata il 20 ottobre 2005.

5. Le Parti pongono inoltre l'accento sull'adozione di misure volte a rafforzare i contatti tra le rispettive agenzie competenti promuovendo gli scambi di informazioni e di competenze fra esperti, giovani e giovani lavoratori (studenti o diplomati) e avvalendosi di programmi come ERASMUS Mundus in materia di istruzione e cultura e dell'esperienza acquisita da entrambe in questi settori.

Articolo 47

Statistiche

Le Parti convengono di promuovere, in linea con le attività di cooperazione statistica in corso tra la Comunità e l'ASEAN, lo sviluppo della capacità statistica, l'armonizzazione dei metodi e delle prassi statistiche, comprese la raccolta e la diffusione, per poter utilizzare in modo reciprocamente accettabile i dati statistici riguardanti, tra l'altro, i conti nazionali, gli investimenti esteri diretti, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, gli scambi di beni e di servizi nonché, in generale, tutti i settori contemplati dal presente accordo che possono prestarsi a un trattamento statistico, come la raccolta, l'analisi e la diffusione.

Titolo VII

QUADRO ISTITUZIONALE

Articolo 48

Comitato misto

1. Le Parti convengono di istituire, nell'ambito del presente accordo, un comitato misto, composto da rappresentanti di entrambe a livello di alti funzionari, che avrà il compito di:
 - a) garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo;
 - b) stabilire priorità in relazione agli obiettivi del presente accordo;
 - c) formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente accordo.
2. Il comitato misto si riunisce, di norma, almeno ogni due anni, alternativamente nelle Filippine e nell'Unione europea, a una data stabilita di comune accordo. Le Parti possono indire di concerto riunioni straordinarie. Il comitato misto è presieduto a turno da ciascuna delle Parti. Le Parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto.
3. Il comitato misto istituisce sottocomitati specializzati in tutti i settori contemplati dal presente accordo, che lo assistono nello svolgimento dei suoi compiti. Ad ogni riunione del comitato misto, i sottocomitati gli presentano relazioni dettagliate sulle loro attività.

4. Le Parti convengono che il comitato misto avrà anche il compito di sorvegliare il corretto funzionamento di tutti gli accordi o protocolli settoriali già conclusi o che saranno conclusi tra le Parti.
5. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 49

Clausola sui futuri sviluppi

1. Le Parti possono ampliare di concerto, su raccomandazione del comitato misto, il presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici.
2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, ciascuna delle Parti può formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nella sua attuazione.

Articolo 50

Risorse disponibili per la cooperazione

1. Compatibilmente con le loro risorse e normative, le Parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo.
2. Le Parti gestiscono l'assistenza finanziaria secondo i principi di una sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare i propri interessi finanziari. Le Parti adottano misure concrete per prevenire e combattere la frode, la corruzione e tutte le altre attività illegali, anche mediante un'assistenza tecnica nei settori contemplati dal presente accordo, in conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari. Qualsiasi altro accordo o strumento finanziario concluso fra le Parti deve comprendere clausole specifiche sulla cooperazione finanziaria riguardanti verifiche sul posto, ispezioni, controlli e misure antifrode, compresi quelli attuati dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalle autorità investigative competenti delle Filippine.
3. Le Parti invitano la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi nelle Filippine conformemente alle sue procedure e ai suoi criteri di finanziamento, all'accordo quadro sottoscritto tra la BEI e le Filippine e al diritto nazionale delle Filippine.
4. Le Parti possono decidere di estendere il sostegno finanziario alle attività di cooperazione nei settori contemplati dall'accordo o ad esso collegati, compatibilmente con le rispettive procedure e risorse finanziarie. Queste attività di cooperazione possono comprendere, a seconda dei casi, iniziative per lo sviluppo delle capacità e la cooperazione tecnica, scambi di esperti, studi, creazione di quadri giuridici, normativi e di applicazione che promuovano trasparenza e responsabilità e altre attività concordate dalle Parti.

Articolo 51

Strutture

Per facilitare la cooperazione nell'ambito del presente accordo, le Parti convengono di concedere le agevolazioni necessarie ai funzionari e agli esperti, per lo svolgimento dei loro compiti nell'ambito della cooperazione, in conformità delle disposizioni legislative, normative e regolamentari interne/nazionali di entrambe.

Articolo 52

Altri accordi

1. Fatte salve le disposizioni pertinenti del trattato che istituisce l'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né il presente accordo né qualsivoglia azione intrapresa ai sensi dello stesso pregiudicano in alcun modo la facoltà per le Parti di avviare attività di cooperazione bilaterali o di concludere, ove opportuno, nuovi accordi di partenariato e di cooperazione, anche tra le Filippine e i singoli Stati membri.
2. Il presente accordo lascia impregiudicata l'esecuzione degli impegni già assunti o che saranno assunti dalle Parti nei confronti di terzi.

Articolo 53

Adempimento degli obblighi

1. Le Parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dall'accordo.
2. Ciascuna delle Parti può deferire al comitato misto qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
3. Se una Parte ritiene che l'altra sia venuta meno ai suoi obblighi nel quadro del presente accordo può prendere le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti di cui al paragrafo 5, essa fornisce al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
4. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise vengono comunicate senza indugio all'altra Parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni nel comitato misto.
5. Le Parti convengono che, ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, per "casi particolarmente urgenti" di cui al paragrafo 3 si intendono i casi di violazione sostanziale dell'accordo ad opera di una delle Parti. Una violazione sostanziale dell'accordo consiste:
 - a) in un disconoscimento dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale; o

- b) nella violazione di elementi sostanziali dell'accordo, cioè l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 2.

Prima di adottare misure nei casi particolarmente urgenti, ciascuna Parte può chiedere che sia indetta urgentemente una riunione tra le Parti. In questo caso viene convocata entro 15 giorni, a meno che le Parti fissino un altro termine non superiore a 21 giorni, una riunione per un esame approfondito della situazione ai fini di una soluzione accettabile per le Parti.

Articolo 54

Definizione delle Parti

Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra.

Articolo 55

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica al territorio in cui si applica il trattato che istituisce l'Unione europea, alle condizioni ivi stabilite, e al territorio delle Filippine.

Articolo 56

Notifiche

Le notifiche a norma dell'articolo 57 vengono inviate rispettivamente al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministro degli Affari esteri delle Filippine, attraverso i canali diplomatici.

Articolo 57

Entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie.
2. Il presente accordo è valido per un periodo di cinque anni e sarà automaticamente prorogato per periodi successivi di un anno, a meno che una Parte non comunichi all'altra, per iscritto, la sua intenzione di non prorogarlo sei mesi prima dello scadere di uno dei suddetti periodi.
3. Le eventuali modifiche del presente accordo vengono apportate di concerto fra le Parti. Tali modifiche entrano in vigore a norma del paragrafo 1 del presente articolo solo dopo che l'ultima Parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento di tutte le formalità necessarie.
4. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti mediante preavviso scritto all'altra Parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che

l'altra Parte ha ricevuto la notifica. La denuncia non incide sui progetti decisi di comune accordo o avviati sulla base del presente accordo prima della sua denuncia.

Articolo 58

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

L'accordo è stato negoziato in inglese. Le eventuali discrepanze linguistiche nei testi vengono segnalate al comitato misto.

Fatto in duplice copia a ... [luogo] il [mese] duemila ...

L'Unione europea

Il governo della Repubblica delle Filippine

La Repubblica di Bulgaria

Il Regno del Belgio

La Repubblica ceca

Il Regno di Danimarca

La Repubblica federale di Germania

La Repubblica di Estonia

La Repubblica ellenica

Il Regno di Spagna

La Repubblica francese

L'Irlanda

La Repubblica italiana

La Repubblica di Cipro

La Repubblica di Lettonia

La Repubblica di Lituania

Il Granducato di Lussemburgo

La Repubblica di Ungheria

La Repubblica di Malta

Il Regno dei Paesi Bassi

La Repubblica d'Austria

La Repubblica di Polonia

La Repubblica portoghese

La Romania

La Repubblica di Slovenia

La Repubblica slovacca

La Repubblica di Finlandia

Il Regno di Svezia

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord